

FAQ – DOMANDE E RISPOSTE SULL'ACCORDO MPS 06/08/2020 SU FONDO ESUBERI

CHI PUO' ADERIRE AL FONDO?

Possono accedere al Fondo di sostegno al reddito fino a **500** risorse del Gruppo Mps appartenenti alla categoria delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti con retribuzione non superiore a quella di un Qd4 con anzianità e carriera contrattuale massime (circa 80.000 euro di Ral).

Pertanto, potranno cessare dal servizio con decorrenza **1/11/2020** (ultimo giorno lavorativo 31/10/2020):

- coloro che abbiano maturato e/o maturino i requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche **AGO entro il 31/10/2020** e abbiano presentato **irrevocabili dimissioni dal servizio entro il 30/09/2020 con effetto dal 31/10/2020**;

- **per accedere al Fondo di Solidarietà**, presentando domanda entro e non oltre il **13/09/2020**, tramite la procedura dalla Sezione Fondo Solidarietà del Self Service Paschi People, le risorse appartenenti alle categorie delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti aventi l'ultima retribuzione non superiore a quella prevista per un Quadro Direttivo di 4° livello con anzianità e carriera contrattuale massime, che maturino i requisiti di legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici **AGO successivamente al 01/11/2020 ed entro il 01/01/2025**.

SONO OBBLIGATO AD ADERIRE AL FONDO?

NO. L'adesione al Fondo è totalmente **volontaria** e per coloro che aderiranno volontariamente entro il 13/09/2020 **verranno mantenute le coperture assistenziali (Rimborso spese mediche) e le agevolazioni creditizie, condizioni e servizi tempo per tempo vigenti**, che la banca avrebbe riconosciuto in costanza di rapporto di lavoro. In analogia a quanto previsto per i dipendenti in servizio e secondo le norme aziendali che regolano la fattispecie, **potranno essere assunti per chiamata diretta il coniuge o l'orfano del dipendente deceduto in costanza di trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà**, in possesso dei requisiti per l'assunzione.

E' previsto un **momento di verifica al 16/09/2020** nell'ambito del quale le parti avendo stabilito di ricorrere al criterio della volontarietà, con l'intento di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sociali, esamineranno le domande pervenute e, qualora le adesioni volontarie dovessero risultare in **numero superiore** alle eccedenze dichiarate (n. 500), le stesse prenderanno le dovute determinazioni, **tenendo in prioritaria considerazione, come prevede il decreto legge, la maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'AGO di appartenenza, ovvero alla maggiore età (criterio prioritario della minor partecipazione al fondo)**. Nel prendere in considerazione le domande pervenute ai fini delle determinazioni di cui al paragrafo che precede, valgono le anzianità contributive che si possono far valere ufficialmente alla data del 31/08/2020.

Qualora nel corso della suddetta verifica le **domande dovessero risultare inferiori agli esuberanti dichiarati**, le Parti si impegnano a confrontarsi per ricercare le opportune soluzioni, entro il termine di 15 giorni.

ENTRO QUANTO DOVRO' EFFETTUARE LA DOMANDA DI ADESIONE VOLONTARIA AL FONDO?

La domanda di adesione al Fondo di Solidarietà dovrà essere presentata a partire dalla pubblicazione del relativo Documento Normativo (orientativamente dal 24/08/2020) ed entro il **13/09/2020**.

SONO PREVISTI ULTERIORI SACRIFICI/GIORNATE DI SOLIDARIETA' PER FINANZIARE IL FONDO?

NO. Il costo del Fondo è a totale carico dell'azienda, non essendo previsti né ulteriori giornate di solidarietà né ulteriori sacrifici al personale in servizio, rispetto a quelli già in essere fino al 31/12/2020 (cfr. Accordo 27/12/2019).

COME SI CALCOLA L'ASSEGNO DI SOSTEGNO AL REDDITO?

L'assegno straordinario viene calcolato prendendo a riferimento la pensione che in base alle normative di legge spetterebbe all'interessato computando anche la contribuzione che gli sarà accreditata nel periodo di fruizione della prestazione straordinaria.

L'importo della pensione viene determinato:

- con il sistema di calcolo retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
- con il sistema misto se il lavoratore alla data del 31 dicembre 1995 non può far valere 18 anni di contributi;
- con il sistema totalmente contributivo qualora il lavoratore abbia iniziato l'attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995.

Ricordiamo che la riforma Fornero ha introdotto il sistema contributivo per tutti i contributi versati dal 01/01/2012 in avanti.

Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell'8 per cento qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro, ovvero dell'11 per cento qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Le predette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente il primo gennaio 2012.

L'importo percepito dal lavoratore è fisso per tutta la durata di permanenza nel fondo; gli assegni sono prestazioni dirette e come tali non reversibili. Tuttavia, in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

QUALE È IL RAPPORTO PERCENTUALE FRA ASSEGNO NETTO E STIPENDIO NETTO?

Mentre sullo stipendio gravano diverse trattenute (oltre all'IRPEF anche le addizionali regionali e comunali, la trattenuta INPS, il contributo al Fondo pensione, etc), **l'assegno straordinario, nel momento in cui lo si determina viene gravato della sola aliquota IRPEF.**

Tale percentuale si abbassa man mano che si alza la retribuzione, per cui un Quadro Direttivo di fascia alta percepirà un assegno netto percentualmente inferiore rispetto all'ultimo stipendio netto.

ATTENZIONE: poiché l'assegno deriva dal calcolo della pensione, che a sua volta dipende dalla storia contributiva individuale, potremo avere in moltissimi casi assegni diversi a parità di reddito.

COME FARE PER AVERE IL CALCOLO PRECISO DEL PROPRIO ASSEGNO?

Consigliamo agli interessati, in prima istanza, di rivolgersi ai **PATRONATI INAS-CISL del proprio territorio, che sono a disposizione per una consulenza qualificata e gratuita**, per avere informazioni esaustive e complete.

I nostri Rsa FIRST CISL MPS sono comunque a disposizione per poter far da tramite con i patronati stessi.

Ad ogni modo, come previsto **dall'accordo 06/08/2020, l'Azienda**, per supportare le valutazioni degli interessati nella scelta di adesione al Fondo, fornirà, **su richiesta** del dipendente, **la stima indicativa del valore dell'assegno straordinario** di sostegno al reddito spettante.

Per inserire la richiesta è necessario confermare l'apposito modulo informatico presente nella sezione Fondo Solidarietà del Self Service Paschi People. A tal fine, i richiedenti devono manifestare il consenso al trattamento dei dati previdenziali anche da parte di soggetti terzi.

La stima verrà fornita dall'Azienda tramite apposito documento, reso disponibile sempre nella sezione Fondo Solidarietà del Self Service Paschi People.

E PER GLI ASSEGNI DERIVANTI DAI REDDITI PIU BASSI?

L'accordo prevede che **per gli assegni più bassi derivanti da storie contributive individuali particolari** quali ad esempio lunghi periodi di part time e/o aspettative non retribuite e/o elevata età anagrafica con bassa anzianità contributiva, l'Azienda adotterà specifiche misure di sostegno attivo.

LA SEGRETERIA